



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SCILIPOTI ISGRÒ e SCOMA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 2015

Sostituzione dell’articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di voli di stato

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è finalizzato ad evitare ogni abuso nell'utilizzo degli aerei di Stato.

La legge attuale prevede che detti voli debbano essere limitati al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Corte costituzionale. Sono previste eccezioni che devono essere specificatamente autorizzate e rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.

Con il presente disegno di legge, si:

– sancisce con maggior forza che l'utilizzo degli aerei blu debba essere finalizzato

esclusivamente all'adempimento del mandato istituzionale. Ogni altro utilizzo è tassativamente vietato;

– esclude il Presidente della Corte costituzionale dalle cariche che possono utilizzare i voli di Stato;

– vieta ai familiari del Presidente della Repubblica, del Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio dei ministri di utilizzare i voli di Stato, salvo che la loro presenza a bordo non sia giustificata da ragioni di rappresentanza protocollare. Dette eccezioni potranno essere autorizzate solo sulla base di evidenti e documentate necessità ed esigenze di urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 3 del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (*Aerei blu*). - 1. I voli di Stato devono essere limitati al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri i quali ne possono fare uso esclusivamente ai fini dell'adempimento del mandato istituzionale. Ogni altro utilizzo è vietato.

2. Ai familiari del Presidente della Repubblica, del Presidenti di Camera e Senato, del Presidente del Consiglio dei Ministri è fatto divieto di utilizzare i voli di Stato, salvo che la loro presenza a bordo non sia giustificata da ragioni di rappresentanza protocollare.

3. Eccezioni rispetto a quanto disposto nel comma precedente possono essere specificatamente autorizzate solo sulla base di evidenti e documentate necessità ed esigenze di urgenza, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali, e dovranno essere rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

